

## **La Suprema Corte conferma la teoria del confine tra scarico e rifiuto liquido**

### **CASSAZIONE: IL LIQUAME RESIDUALE DI UNA BETONIERA RIVERSATO SU UN FIUME E' SVERSAMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI E NON SCARICO DI ACQUE REFLUE**

**A cura della Dott. ssa Valentina Santoloci**

Una significativa sentenza della Corte di Cassazione conferma ancora una volta il concetto giuridico di confine tra scarico e rifiuto liquido, nel contesto del quale ancora spesso si generano equivoci interpretativi.

Con la pronuncia Cass. Pen. Sez. III – n. 47833/11 – Pres. Petti – Rel. Rosi – Ric. Cannizzo – cc del 25.5.11 (che riportiamo in calce) la Suprema Corte stabilisce che il liquame residuale di una betoniera, costituito da lavaggio degli scarti di calcestruzzo ed altri materiali da costruzione residuati all'interno dello stesso mezzo, ed eliminati tramite immissione in acqua rappresentano rifiuti allo stato liquido e non uno scarico.

Questo concetto si inserisce come ulteriore contributo alla più ampia nozione di rifiuto liquido che caratterizza qualunque liquame residuale che, non riversato tramite convogliabilità diretta tra fonte e corpo ricettore, venga trasportato su gomma o con qualunque altro mezzo.

Da parte nostra abbiamo sempre sostenuto in ogni sede seminariale ed editoriale<sup>1</sup> che le acque di scarico sono una eccezione al concetto generale di base del rifiuto liquido. Quindi i liquami trasportati da veicoli (autospurgo in primo luogo) non possono assolutamente mai essere considerati scarichi, e soltanto una prassi espressiva comune insiste a ritenere che tali mezzi “scaricano” i liquami.

---

<sup>1</sup> Dal volume “**Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale**” – a cura di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci (Edizione 2012 – Diritto all'ambiente - Edizioni): “ (...) La parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 rappresenta la legge-quadro in materia di inquinamento e disciplina tutti i rifiuti solidi e liquidi, mentre sono estranei dal suo campo di applicazione le acque di scarico (cfr. articolo 185, comma 2, lett. a, dopo modifiche del D.Lgs. n. 205/2010). Poiché lo scarico delle acque reflue è disciplinato ora dalla parte terza dello stesso D. Lgs 152/2006 (mentre prima era disciplinato dal decreto legislativo 152/1999 e prima ancora dalla “Legge Merli”), le disposizioni sui rifiuti dettate dal T.U. ambientale troveranno applicazione solo per la parte che il sistema della parte terza del D. Lgs. 152/2006 in materia di scarichi e tutela acque non regola. Quindi: la parte quarta del D. Lgs. 152/2006 disciplina i rifiuti allo stato liquido, mentre la parte terza dello stesso decreto disciplina le acque di scarico. Il criterio interpretativo fondamentale per l'applicazione della normativa sui rifiuti risiede nel fatto che la parte quarta del D. Lgs. 152/2006 disciplina tutte le singole operazioni di gestione (ad esempio: conferimento, raccolta, trasporto, ammasso, stoccaggio, etc.) dei rifiuti prodotti da terzi, siano essi solidi o liquidi, fangosi o sotto forma di liquami. Restano escluse quelle fasi, concernenti rifiuti liquidi (o assimilabili), relative allo scarico e riconducibili alla disciplina stabilita dalla norma specifica sugli scarichi. (...)”.

Mentre dal nostro punto di vista qualunque veicolo non può mai “scaricare” i liquami residuali trasportati essendo questi sempre e comunque rifiuti liquidi (fino a camper, che non “scarica” le proprie acque nere come si usa dire ma “riversa” e “abbandona” le stesse in quanto sempre rifiuti liquidi).

La sentenza in commento affronta – dunque – in questo contesto generale un tema specifico ed importante perché molti ritengono che le acque di lavaggio delle betoniere sono uno “scarico”, e questo sull’errato presupposto di gergo comune che una betoniera “scarica le acque di lavaggio”. Ma la Cassazione ha ribadito che non è affatto così.

E non si tratta di una questione filosofica o puramente teoria, perché un veicolo che “riversa” e dunque – secondo i casi – “abbandona” o “smaltisce” i rifiuti liquidi trasportati va incontro alle (pesanti) sanzioni della parte quarta del D.Lgs n. 152/06, mentre se si accedesse al concetto dello “scarico” si tornerebbe all’arcaico “scarico indiretto” di decenni or sono e le sanzioni (modestissime) sarebbero quelle della parte terza dello stesso decreto.<sup>2</sup>

Ecco- dunque – che nel campo del diritto ambientale gli equivoci terminologici spesso possono indurre a errate e cattive applicazioni di lettura delle norme di settore.

Valentina Santoloci

*Publicato il 30 dicembre 2011*

*Riportiamo i calce la motivazione integrale della sentenza in commento*

---

<sup>2</sup> Dal volume “**Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale**” sopra citato: “ (...) Il confine tra “acque di scarico” e “rifiuti liquidi” è fonte molto spesso di equivoci interpretativi ed applicativi da parte di molti organi di P.G., pur essendo campo di gravissime illegalità. Vale dunque la pena tracciare qualche nota di chiarimento in merito a fini sostanziali e procedurali. Soprattutto perché chi delinque con i liquami tende a spacciare la propria attività come “scarico” per rientrare nelle sanzioni della parte terza del T.U. ambientale che sono molto più modeste di quelle contenute invece nella parte quarta che riguarda i rifiuti anche liquidi. La parte terza è infatti sostanzialmente depenalizzata o microcriminalizzata, prevede regole di sola forma e di scarsa sostanza, è limitata da procedure per il controllo, prelievo ed analisi estremamente complesse che rendono spesso vani gli accertamenti della P.G.. Per questi motivi la tendenza di chi smaltisce rifiuti liquidi, anche pericolosi, è quella di ingannare a livello giuridico e sostanziale l’organo di controllo per indurlo ad operare entro il contesto molto più blando a livello regolamentativo e soprattutto sanzionatorio delle norme sugli scarichi anziché in quelle dei rifiuti liquidi. Ecco dunque che percepire bene gli esatti parametri di questo confine tra le due parti del T.U. ambientale è straordinariamente importante per gli organi di polizia giudiziaria. (...).



34608 / 11

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI  
CONSIGLIO  
DEL. 25/05/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. CIRO PETTI
- Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI
- Dott. SILVIO AMORESANO
- Dott. ELISABETTA ROSI
- Dott. SANTI GAZZARA

- Presidente - SENTENZA N. *1042*
- Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 47833/2010
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) CANNIZZO GAETANO N. IL 15/10/1972

avverso l'ordinanza n. 168/2010 TRIB. LIBERTA' di MESSINA, del 20/09/2010

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;

~~letto~~ / sentite le conclusioni del PG Dott. *Supremo Pao Lombardi*

*che ha chiesto il rinvio*

Udit i difensor Avv.;

Rilevato che Gaetano CANNIZZO, nella qualità, ricorre avanti a questa Corte avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Messina - sezione del riesame, a seguito di decreto di sequestro preventivo, adottato in data 31/07/2010 dal gip di quello stesso Tribunale, riguardo ad alcuni veicoli e mezzi meccanici, in disponibilità della *Timeto Calcestruzzi srl*, per violazione dell'art. 256, co. 1 e 2, D. Lgs. n. 152 del 2006;

che, il Tribunale del riesame, nella specie, ha premesso in fatto che i conducenti dei veicoli e mezzi meccanici in disponibilità della *Timeto Calcestruzzi srl*, erano soliti scaricare nel greto del torrente Librizzi o sulle relative sponde, residui di calcestruzzo ed acque limacciose, disperse nel ed in prossimità del corso d'acqua;

che ricorrerebbero le condotte illecite di abbandono incontrollato di rifiuti (conglomerato cementizio) e di trasporto di rifiuti alla luce della nozione di scarico introdotta nel D. Lgs. n. 152 del 2006;

che a nulla rileverebbe il contenuto delle investigazione difensive secondo le quali i conducenti dei mezzi avrebbero operato - pur disponendo la società di idonei impianti di abbattimento delle polveri e di lavaggio delle betoniere - senza ricevere direttive e in piena autonomia, atteso che - in disparte la irrilevanza di tale eccezione in sede di sequestro preventivo - a carico del responsabile della società si profilerebbe, quanto meno, una forma di responsabilità per omesso controllo;

che, inoltre, il sequestro doveva essere mantenuto perché, ai sensi dell'art. 324, co. 7, c.p.p. gli automezzi utilizzati per il trasporto illecito di rifiuti sono soggetti a confisca obbligatoria, anche se appartenenti a soggetti estranei al reato, ai sensi dell'art. 259, co. 2, D. Lgs. n. 152 del 2006;

che l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, facendo valere quattro motivi di doglianza;

che, con il primo, lamenta la violazione dell'art. 606, lett. e) in riferimento all' artt. 321 c.p.p., per carenza di motivazione in ordine ai presupposti del sequestro, difettando un accertamento incidentale dei reati ipotizzati;

che, con il secondo, si duole dell'inosservanza dell'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p. in riferimento agli artt. 256 e 259, co. 2, D. Lgs. n. 152 del 2006 e art. 321c.p.p., poiché essendo ravvisabile, nella condotta di reato l'ipotesi di cui all'art. 256, co. 2, D. Lgs. n. 152 del 2006, e non quella di cui all'art. 259, co. 2, dello stesso D. Lgs.;

che, con il terzo, si lamenta dell'inosservanza dell'art. 606, lett. e) c.p.p. in riferimento all' art. 137, co. 1, D. Lgs. n. 152 del 2006 poiché sarebbe ravvisabile l'ipotesi di scarico di scarico liquido, non di rifiuto;

che, con il quarto, si duole della violazione dell'art. 606, lett. e) c.p.p. in riferimento all' art. 19 D. Lgs. n. 231 del 2001 poiché ii beni confiscabili

apparterrebbero a persona giuridica che non avrebbe tratto alcun profitto dalle condotte contestate.

*Considerato* che il ricorso è infondato, e deve – pertanto- essere respinto;  
che, in ordine al primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la carenza di motivazione sui presupposti della misura cautelare, va – di contro – osservato – che l'accertamento incidentale dei delitti ipotizzati (*fumus delicti*) è stato pienamente, anche se sinteticamente, motivato in relazione alle due condotte illecite di abbandono incontrollato di rifiuti (conglomerato cementizio) e di trasporto di rifiuti, svolto alla luce della nozione di scarico introdotta nel D. Lgs. n. 152 del 2006, ciò in quanto il Tribunale del riesame, nella specie, ha premesso in fatto che i conducenti dei veicoli e dei mezzi meccanici in disponibilità della *Timeto Calcestruzzi srl*, della quale società il ricorrente è il legale rappresentante, erano soliti scaricare nel greto del torrente Librizzi o sulle relative sponde, residui di calcestruzzo ed acque limacciose, disperse nelle od in prossimità del corso d'acqua;

che, infatti, nella specie si versa in un caso di ricostruzione fattuale ottenuta dalle indagini di PG, ciò che basta, in questa sede, alla luce di quanto già affermato da questa stessa sezione (Sez. 3, Sentenza n. 37575 del 18/10/2006, Marelli), poiché «In caso di scarico diretto di reflui aziendali e di abbandono in corso d'acqua di liquidi speciali non pericolosi, la natura di questi può essere accertata dal giudice anche in assenza di prelevamento e analisi di campioni quando fornisca motivazione congrua, giuridicamente corretta e logica circa il significato concludente degli altri elementi probatori acquisiti», caso in cui, la Corte ha ritenuto non censurabile la motivazione del giudice di merito nel ritenere sufficienti e univocamente significanti le dichiarazioni dei verbalizzanti in ordine alla provenienza dei reflui e dei liquidi, in ordine alle loro caratteristiche ed alla loro chiara relazione con le attività produttive dell'impresa stessa;  
che tanto si riscontra anche nel caso di specie;

che, inoltre, anche in ordine al presunto difetto di *periculum in mora*, considerato il possesso di impianti anti inquinamento, il Tribunale ha espressamente affermato che il sequestro deve essere mantenuto perché, ai sensi dell'art. 324, co. 7, c.p.p., gli automezzi utilizzati per il trasporto illecito di rifiuti sono soggetti a confisca obbligatoria, anche se appartenenti a soggetti estranei al reato (in riferimento alla condotta di cui all'art. 259, co. 2, D. Lgs. n. 152 del 2006);

che, peraltro, tale ulteriore *ratio decidendi* è stata aggredita con il secondo, il terzo ed il quarto motivo ricorso, ma vanamente in quanto, nella specie, è accertato – sia pure incidentalmente e nei limiti della fase processuale attuale – che:

2

Resi'

a) lo scarico ha riguardato rifiuti allo stato liquido e non già acque reflue, come il ricorrente intende far credere, proponendo tutta una diversa (ed inammissibile) ricostruzione dei fatti in corso di accertamento giudiziale;

b) in disparte l'applicabilità della confisca obbligatoria anche al terzo estraneo al fatto, è evidente il profitto del reato di cui ha beneficiato l'impresa la quale, in tal modo, non ha subito i costi di smaltimento dei liquami, economizzando un vantaggio industriale a spese dell'ambiente;

che, infatti, qui vale la medesima *ratio decidendi* già espressa da questa stessa sezione in una pluralità di arresti (per tutti, Sez. 3, Sentenza n. 22036 del 13/04/2010, Chianura) secondo cui «Integra il reato previsto dall'art. 256, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'abbandono incontrollato di liquami trasportati su autospurgo, in quanto sono da considerarsi rifiuti allo stato liquido i reflui stoccati in attesa di un successivo smaltimento, fuori del caso delle acque di scarico, ossia quelle oggetto di diretta immissione nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria mediante una condotta o un sistema stabile di collettamento»;

che, infatti, va stabilito, in sintesi ed in definitiva, che il calcestruzzo e gli altri materiali da costruzione, residuati all'interno dei mezzi meccanici utilizzati nel ciclo produttivo ed eliminati con il mezzo della lavatura e dell'immissione di acqua, di per sé stessa detergente, rientrano nella nozione di rifiuti allo stato liquido;

che, pertanto, essendo infondato, il ricorso va respinto e l'indagato condannato, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali .  
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Il consigliere estensore

Elisabetta Rosi  


Il Presidente

Ciro Petti

